



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 4
DEL 14.01.2014

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' "ARCIERI OSCAR OLEGGIO BELLINZAGO" PER GESTIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO.

L'anno *duemilaquattordici*, addì *quattordici* mese di *gennaio* alle ore *18,30*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	BOVIO Mariella	Sindaco	X	
2	BARACCO Luigi	Assessore – Vicesindaco	X	
3	BRUSATI Giorgio	Assessore	X	
4	ZANINETTI Massimo	Assessore	-	X
5	BOVIO Damiano	Assessore	X	
6	BOVIO Claudio	Assessore	X	
		Totale	5	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, *Sig.ra BOVIO Dott. Mariella*, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 4 IN DATA 14.01.2014-

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' "ARCIERI OSCAR OLEGGIO BELLINZAGO" PER GESTIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 15.03.2011 mediante la quale si provvedeva all'approvazione della Convenzione con la Società "Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago" con sede ad Oleggio in via Paganini,21 per la gestione dell'impianto di tiro con l'arco di proprietà comunale sito nel Centro Sportivo comunale in Bellinzago Novarese fino al 31.12.2012;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione risulta ormai scaduta per cui occorre provvedere al rinnovo;

VISTO lo schema di Convenzione elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale e ritenuto di approvarlo in ogni sua parte;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

DELIBERA

- 1) di approvare la Convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione comunale e la Società "Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago" con sede ad Oleggio in via Paganini,21 per la gestione dell'impianto di tiro con l'arco di proprietà comunale sito nel Centro Sportivo comunale in Bellinzago Novarese, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che la suddetta Convenzione avrà la durata di anni 2 a far data dal giorno della sottoscrizione.

3) di applicare alla Società Arcieri Oscar un canone d'uso di € 250,00.

4) di eliminare, come richiesto dalla Società Arcieri Oscar, per motivi assicurativi e di sicurezza per l'utenza, il seguente punto dell'art. 7, già presente nella precedente Convenzione:

“

1. Nei tempi, nei modi e con tariffe da concordare con l'Amministrazione Comunale, dovrà essere garantito l'accesso all'impianto e all'area destinata all'attività sportiva a tutti i cittadini di Bellinzago Novarese che intendono praticare il tiro con l'arco anche se non iscritti alla società Arcieri Oscar”.

5) di autorizzare il Responsabile del servizio per la sottoscrizione della suddetta Convenzione.

6) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

REP. N° _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E SOCIETA' "ARCIERI OSCAR" PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO TIRO CON L'ARCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (Via Cameri 100).

L'anno 2014, giorno ... del mese di gennaio nella residenza Municipale,

FRA

Il Comune di Bellinzago Novarese (in seguito per brevità in seguito indicato come "Comune") con sede In Bellinzago Novarese Via G. Matteotti, 34 P.IVA 00190090035, per il quale interviene il signor BATTIONI Geom. Vito nato a Bellinzago Novarese il 14.06.1960 nella sua qualità di Responsabile del Servizio,

E

La Società "Arcieri Oscar" con sede in Oleggio, via Momo n. 95 C.F. 94049360038 nella persona del suo rappresentante legale signor MATTACHINI Paolo nato a Oleggio il 15.12.1950 residente in Oleggio, autorizzato in forza dello Statuto Sociale alla stipula del presente atto,

PREMESSO CHE:

1. L'Associazione "Arcieri Oscar" ha come fine istituzionale la diffusione dello sport in ogni forma agonistica, amatoriale, e ricreativa, tra i propri Soci, senza finalità di lucro;
2. L'Associazione "Arcieri Oscar" è interessata a gestire una struttura sportiva che le consenta di meglio perseguire gli scopi sociali;
3. Il Comune di Bellinzago Novarese dispone di una struttura non pienamente utilizzata sita in Via Cameri 100 e composta dai seguenti spazi: area parcheggio, pedana per il tiro, fabbricato in legno adibito a ricovero attrezzature, campo di tiro, area verde circostante, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione:

Il Comune concede all'Associazione "Arcieri Oscar" la gestione dell'impianto sportivo sopra identificato. L'impianto, descritto nella planimetria allegata al presente atto, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Articolo 2 – Scopo della Convenzione:

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell'impianto al fine di renderlo effettivamente usufruibile da parte dell'utenza.

Articolo 3 – Utilizzo dell'impianto:

l'Associazione "Arcieri Oscar" dovrà gestire l'impianto in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza ed igiene richieste dall'attività svolta,

e rispettando altresì i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia che siano richieste dalla natura dell'impianto.

Articolo 4 – Durata e oneri:

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi decorrerà dal ..., sino al ..., e secondo i seguenti orari:

- dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 fino a che le condizioni di luce permettano di svolgere l'attività agonistica senza pericolo.

Articolo 5 – Canone:

Il canone dovuto al Comune dalla Concessionaria, è fissato nella misura di € 250,00 (euro duecentocinquanta) e dovrà essere corrisposto in unica soluzione, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.

Articolo 6 – Revoca:

Per motivi di pubblica utilità o per inadempienze o per irregolarità nella gestione, il Comune potrà revocare o sospendere la presente convenzione, con provvedimento motivato con un preavviso scritto di 6 mesi.

Articolo 7 – Oneri a carico dell'Associazione "Arcieri Oscar":

L'Associazione "Arcieri Oscar" dovrà Gestire l'impianto svolgendo, oltre alle attività che rientrino negli scopi sociali dell'Associazione stessa, le seguenti attività di promozione e diffusione dello sport del tiro con l'arco:

- 1 Mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto e l'area oggetto della presente Convenzione per manifestazioni organizzate dal Comune: sarà cura dell'Amministrazione stessa comunicare con anticipo il/i giorno/i e le ore richieste.
2. Sono a carico della Società Arcieri Oscar le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto, le spese di pulizia, il taglio dell'erba e quanto non espressamente previsto a carico del Comune.
3. Portare a conoscenza del Comune le tariffe di utilizzo degli impianti prima dell'inizio dell'attività annuale. Il Comune potrà chiedere chiarimenti all'Associazione in merito ai criteri che hanno condotto alla determinazione di tali tariffe.
- 4 Rispettare, sospendendo ogni attività, i giorni di chiusura del Centro sportivo comunale, stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto con il Personale preposto alla Custodia del Centro. (25/26/31 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15/16 agosto).

Articolo 8 – Oneri a carico del Comune:

Sono a carico del Comune, i seguenti oneri:

Manutenzione straordinaria.

Spese per l'erogazione dell'acqua.

Spese per l'erogazione dell'energia elettrica.

Articolo 9 – Modalità di gestione:

L'Associazione Arcieri Oscar non potrà installare alcuna chiusura di locali o cancelli senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio e

previa consegna di chiavi all'Ufficio Tecnico Comunale. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Associazione Arcieri Oscar presenterà una relazione sulla gestione dell'impianto, ed il calendario delle manifestazioni effettuate nell'anno precedente e quelle programmate per l'anno successivo. Presenterà inoltre il proprio bilancio al fine di una verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 10 – Subconcessione e modifiche dell'impianto:

L'Associazione Arcieri Oscar non potrà subconcedere senza autorizzazione scritta del Comune, l'impianto. Potrà, senza corrispettivo, e previa autorizzazione comunale, ospitare gruppi organizzati o associazioni. Eventuali danni saranno a carico dell'Associazione che potrà rivalersi nei confronti dei responsabili.

Non potranno essere apportate innovazioni o modifiche all'impianto, senza esplicita autorizzazione scritta del Comune. Al termine della Convenzione, eventuali opere autorizzate rimarranno acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 11 – Pubblicità commerciale:

L'Associazione Arcieri Oscar potrà effettuare pubblicità all'interno dell'impianto osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge previste. Il programma completo della pubblicità sarà comunicato al Comune, e l'installazione di strutture per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, schermi, eccetera) è subordinata ad autorizzazione del Comune. In deroga a quanto previsto in tema di subconcessione, l'Associazione Arcieri Oscar potrà subconcedere a terzi l'esercizio della pubblicità commerciale.

Articolo 12 – Responsabilità:

L'Associazione Arcieri Oscar esonera il Comune da responsabilità per danni a persone e cose che potessero derivare dal presente atto. A tale scopo l'Associazione Arcieri Oscar stipulerà polizza di assicurazione da depositare in copia presso gli uffici comunali.

Articolo 13 – Inadempimento e recesso:

In caso di inadempimento ad uno o più obblighi della presente Convenzione. Il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento dei danni. Qualora l'Associazione Arcieri Oscar intendesse recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza naturale, dovrà dare preavviso scritto non inferiore a tre mesi.

Articolo 14 – Disposizioni finali:

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia applicabili al presente atto.

Per il Comune _____

Per la Società _____

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to BOVIO Dott. Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **05.02.2014** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **05.02.2014**

IL MESSO COMUNALE

F.to Gabriella LABBATE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Franco MANFREDDA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.